

IRES/IRPEF

1. Rivalutazione aree fabbricabili - Proroga termine (Ris. 94/E)
2. Ritenute su prestazioni di servizi (Corte di giustizia europea C-498/10)

IVA

3. IVA per cassa (Decreto 11/10/2012)
4. Rettifica alla detrazione: distruzione di beni immobili (Corte di giustizia europea C- 234/11)
5. Rimborso IVA e neutralità dell'imposta (Corte di giustizia europea C-525/11)
6. Rimborso in altro Stato membro (Corte di giustizia europea C-318/11 e C-319/11)
7. Abuso del diritto – contratti di sponsorizzazione (Cass. 17949/12)
8. Regime speciale agenzie di viaggio (Corte di giustizia europea C-557/11)
9. Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione (Cass. 18009/12)

VARIE

10. Misure per la crescita del Paese (DL 179/2012)
11. DDL stabilità – Misure di carattere fiscale (AC 5534)
12. Disegno di legge delega fiscale (AC 5291)
13. Responsabilità solidale dell'appaltatore (Circ. 40/E)
14. Modello di dichiarazione IMU (Decreto MEF del 30 ottobre 2012)
15. Crediti verso PA compensabili con somme iscritte a ruolo (Decreto del MEF del 19 ottobre 2012)
16. Imposta di registro - Cessione in garanzia crediti Gestore dei servizi energetici (Ris. 95/E)
17. Processo tributario - Comunicazioni via posta elettronica certificata (Decreto 2/10/2012)
18. Commissione Tributaria Centrale - Definizione delle liti ultradecennali (Circ. 39/E)
19. Sisma del maggio 2012 (DL n. 174/2012, Provv. AdE 22/10/2012)

INTERNAZIONALE

20. UE – Indagine della Commissione sulle agevolazioni in zone colpite da calamità naturali
21. UE – Rapporto 2012 sulle recenti riforme fiscali negli Stati membri
22. UE – Studio sul trattamento fiscale del debito e del capitale proprio
23. UE – Revisione delle aliquote ridotte IVA
24. UE – Cooperazione rafforzata per l'imposta sulle transazioni finanziarie
25. UE – Rapporto ZEW sulle aliquote effettive di imposizione
26. OCSE – Revenue Statistics 2012
27. OCSE – Risposte alle consultazioni in materia di transfer pricing
28. OCSE – Consultazioni sul Modello di convenzione contro le doppie imposizioni

ATTIVITA' DELL'AREA

29. Riunione del Comitato Tecnico Fisco di Confindustria
30. Seminari e incontri con l'amministrazione finanziaria

1. Rivalutazione aree fabbricabili - Proroga termine

L'Agenzia ha chiarito le opzioni a disposizione delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta relativo alla rivalutazione delle aree edificabili di cui alla legge n. 266/05.

L'art. 1, commi 473 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto la possibilità di rivalutazione delle aree edificabili con l'obbligo di edificare entro il termine di 5 anni. Tale termine è stato prorogato a 10 anni dall'art. 29, comma 8-ter del DL 29 dicembre 2011, n. 216.

In caso di mancata edificazione entro il termine originario dei 5 anni, era necessario riportare il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione ed era previsto un credito di imposta – in misura pari all'imposta sostitutiva pagata - con liberazione del saldo attivo di rivalutazione.

In considerazione della proroga dei termini, le imprese che non hanno edificato:

- se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine decennale (e, conseguentemente, della rivalutazione), non sono tenute a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio. Il saldo attivo rimane una posta non vincolata e hanno diritto al riconoscimento del credito per l'imposta sostitutiva pagata;
- se invece sono interessate a beneficiare del nuovo termine decennale per l'utilizzazione edificatoria delle aree, devono procedere al versamento del credito d'imposta, maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e già utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012 senza applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli interessi. Ciò comporterà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione.

Risoluzione Agenzia delle entrate 5 ottobre 2012, n. 94

2. Ritenute su prestazioni di servizi

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-498/10 si è espressa su una controversia relativa alla compatibilità con la disciplina comunitaria di una disposizione della normativa olandese, che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte sul compenso corrisposto a un prestatore di servizi residente in un altro Stato membro, non prevista su quelle rese a connazionali.

La Corte UE ha chiarito che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'obbligo imposto al destinatario di servizi, in forza della normativa di uno Stato membro, di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi, qualora tale obbligo non sussista per quanto riguarda i compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro in questione. Questo perché si introduce un onere amministrativo supplementare in capo al committente, nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità.

Tale restrizione può tuttavia essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficace riscossione dell'imposta e dove non ecceda quanto necessario per la realizzazione di tale obiettivo, anche tenuto conto delle possibilità di reciproca assistenza in materia di riscossione delle imposte offerte dalla di-

Corte di Giustizia Europea, causa C-498/10

rettiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

La Corte ha accolto le osservazioni presentate dai governi intervenuti a sostegno dell'Olanda, che hanno sottolineato le complessità tecniche derivanti dal fatto che la ritenuta alla fonte non è prevista per i redditi di fonte nazionale, già tassati nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle società. Inoltre, la ritenuta consente all'amministrazione fiscale di venire a conoscenza del fatto generatore dell'imposta dovuta dal prestatore di servizi non residente. In assenza di tale ritenuta, l'amministrazione fiscale dello Stato membro interessato sarebbe costretta a imporre al destinatario di servizi stabilito sul suo territorio l'obbligo di dichiarare la prestazione effettuata dal prestatore di servizi non residente.

Inoltre, come sostenuto dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, l'applicazione di un prelievo diretto presso il prestatore di servizi, in luogo della ritenuta alla fonte da parte del destinatario del servizio, potrebbe comportare un considerevole onere per il prestatore, che dovrebbe eventualmente presentare una dichiarazione dei redditi in una lingua straniera e adeguarsi ad un sistema tributario a lui estraneo, dissuadendo il prestatore di servizi non residente dal fornire il servizio nel territorio dell'altro Stato membro.

3. IVA per cassa

Il Ministero delle finanze ha pubblicato, lo scorso 11 ottobre, il decreto che contiene le disposizioni attuative del regime della c.d. IVA per cassa, previsto dall'articolo 32-bis, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 2012.

Per il soggetto passivo che decida di optare per tale regime, l'esigibilità dell'imposta è posticipata al momento dell'incasso del corrispettivo. Inoltre, a differenza del previgente regime disciplinato dall'articolo 7 del DL n. 185 del 2008, per il beneficiario il regime ha effetti anche sul diritto di detrazione dell'imposta. Anche la detrazione dell'IVA sugli acquisti è, infatti, posticipata al momento del relativo pagamento da parte del soggetto che aderisce al regime di cassa. In ogni caso, il cessionario o committente dell'operazione effettuata dal soggetto passivo che opta per il regime può esercitare il diritto alla detrazione immediatamente, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Con riferimento ai presupposti applicativi, l'articolo 1 del decreto stabilisce che il nuovo regime dell'IVA per cassa può essere adottato dai soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. La possibilità di differire l'esigibilità dell'IVA riguarda solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che i soggetti passivi, che esercitano l'opzione, effettuano nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa:

- le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di determinazione dell'IVA;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;

Decreto del Ministero delle Finanze 11 ottobre 2012

Operazioni escluse dal regime dell'IVA per cassa

- le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
- le operazioni, disciplinate dall'articolo 6, comma 5, secondo periodo del DPR n. 633 del 1972, che già beneficiano dell'esigibilità differita dell'imposta.

Le modalità con cui l'opzione e la revoca dal regime in esame sono esercitate sono demandate ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni del decreto in commento si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Da tale data, pertanto, il previgente regime dell'IVA per cassa, disciplinato dall'articolo 7, DL n. 185 del 2008, si intende abrogato.

Per una più approfondita analisi del nuovo regime si rinvia a una prossima circolare dell'area, che terrà conto anche delle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sarà completato il quadro regolamentare della disciplina.

4. Rettifica alla detrazione: distruzione di beni immobili

In tema di rettifica della detrazione, l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione, non costituisce un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell'IVA, degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione dell'IVA effettuata a titolo di imposta pagata a monte. Non sussiste, quindi, l'obbligo per il contribuente di rettificare la detrazione originariamente operata.

Corte di Giustizia Europea, causa C-234/11

5. Rimborso IVA e neutralità dell'imposta

In tema di detrazione d'imposta, secondo la Corte di giustizia europea, l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di eccedenza di IVA emersa nel corso di un periodo di imposta della durata di un mese, fino all'esame, da parte dell'amministrazione finanziaria, della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo.

Corte di Giustizia Europea, causa C-525/11

6. Rimborso in altro Stato membro

La Corte di giustizia europea chiarisce i presupposti per l'ottenimento del rimborso d'imposta in uno Stato membro diverso da quello in cui il contribuente che lo richiede è stabilito (direttiva 2008/9/CE). In modo speculare, la Corte indica, inoltre, quando il diritto al rimborso può essere escluso.

Corte di Giustizia Europea, cause C-318/11 e C-319/11

Secondo la Corte, ai fini dell'esclusione al diritto al rimborso, deve essere accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili da parte della stabile organizzazione nello Stato membro in cui la domanda di rimborso è presentata. Ai fini dell'esclusione dal rimborso non è necessaria la semplice,

teorica capacità della stabile organizzazione di realizzare operazioni nello Stato membro in è presente.

Il diritto al rimborso, come disciplinato dalla direttiva 2008/9/CE, è subordinato semplicemente all'assenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi che possano aver avuto luogo nello Stato membro di rimborso, a prescindere dalla circostanza che il soggetto passivo richiedente il rimborso abbia o meno una stabile organizzazione in tale Stato membro.

7. Abuso del diritto – contratti di sponsorizzazione

In merito ad una questione concernente il corretto trattamento ai fini IVA di radddebiti relativi a prestazioni di sponsorizzazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato che contestare d'ufficio una condotta di abuso del diritto, senza che questa sia stata rilevata anche dall'amministrazione nell'atto impositivo, comporta la violazione del diritto di difesa delle parti, che sono private del diritto dell'esercizio del contraddittorio. Secondo la Corte, la nullità della sentenza può essere dichiarata allorché la parte che contesti la violazione del diritto di difesa prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla questione fosse stato tempestivamente attivato.

Corte di Cassazione,
n. 17949/12

Merita considerare che, in una precedente pronuncia (si veda la sentenza n. 7393 dell'11 maggio scorso, presentata nella [circolare FFW n. 19529 del 7 giugno 2012](#)), la Corte di Cassazione ha assunto una posizione molto diversa su di una questione simile. In tale occasione, infatti, la Corte ha ritenuto che il rango comunitario e costituzionale del principio di divieto di abuso del diritto comporta la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice tributario, a prescindere da qualsiasi allegazione, al riguardo, ad opera delle parti.

8. Regime speciale agenzie di viaggio

La Corte di giustizia europea chiarisce l'ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano il regime speciale delle agenzie di viaggio (articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE). Dopo aver ribadito quanto già disposto in alcune precedenti pronunce, secondo cui il regime si applica unicamente alle prestazioni acquistate da terzi (causa C-308/96) e non riguarda prestazioni di trasporto effettuate senza intermediari e rese direttamente dall'agenzia (causa C-74/91), la Corte di Giustizia precisa quanto segue.

Corte di Giustizia Europea,
causa C-557/11

Qualora, nell'ambito di un servizio turistico reso a un viaggiatore, dietro il pagamento di un prezzo forfettario, tassato secondo le disposizioni che disciplinano il regime speciale delle agenzie di viaggio, un'agenzia fornisca allo stesso viaggiatore una prestazione propria di trasporto, che costituisce uno degli elementi del servizio turistico, tale ultima prestazione è assoggettata al regime ordinario di tassazione e non a quello speciale. Ciò vale sia per la determinazione della base imponibile, sia per l'applicazione dell'aliquota d'imposta.

9. Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione

In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui il committente cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell'IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi che non sapeva o che non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta. Il committente, in particolare, deve dimostrare almeno una di queste due circostanze:

- di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto
- di non essere in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata.

Corte di Cassazione,
n. 18009/12

10. Misure per la crescita del Paese

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre è stato pubblicato il DL n. 179 del 18 ottobre 2012 (cosiddetto Decreto Crescita).

Il decreto prevede, tra le altre, misure di favore per la nascita e lo sviluppo di imprese "start-up innovative". Rinviamo per un giudizio complessivo sul decreto all'audizione di Confindustria sul provvedimento, consultabile nella Comunità Fisco, si segnala che in materia fiscale il decreto prevede che:

- le start-up innovative e incubatori certificati sono esonerati dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio (art. 26, c.8);
- il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione per l'acquisto di tali strumenti, non concorre alla formazione del reddito di tali soggetti né a fini fiscali né a fini contributivi. Gli strumenti finanziari e i diritti non devono essere riacquistati dalla start-up o dall'incubatore, da soggetti controllati o controllanti. L'esenzione si applica anche all'attribuzione di azioni o diritti emessi da società direttamente controllate dalle start-up e dagli incubatori. Analoghe previsioni si applicano alle azioni, quote e strumenti partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ai soggetti indicati (art. 27). Si segnala peraltro che la disposizione sembra richiedere chiarimenti sul piano tecnico, anche sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;
- per gli anni 2013-2015 sono previsti incentivi fiscali per chi investe nel capitale sociale delle start up innovative, direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Per le persone fisiche, spet-

Decreto Crescita
(DL n. 179/2012)

Misure fiscali per le
start-up innovative

ta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 19% della somma investita, con il tetto di 500mila euro per periodo d'imposta. Per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, non concorre alla formazione del reddito il 20% della somma investita, con il tetto di 1,8 milioni di euro. La detrazione e la deduzione sono aumentate rispettivamente al 25% e al 27% per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L'applicazione della norma, che prevede agevolazioni selettive in favore di alcune imprese e che costituisce un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria, è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Infine, in materia di obbligazioni, il decreto mitiga i vincoli fiscali alla deducibilità degli interessi passivi, prevedendo che gli stessi possano essere dedotti quando il sottoscrittore è un investitore qualificato (condizione già prevista) e sempreché lo stesso non detenga partecipazioni nella società emittente superiori al 2% del capitale sociale (art. 36).

Obbligazioni

11. DDL stabilità – Misure di carattere fiscale

Il DDL stabilità 2013 – [Atto Camera n. 5534](#), attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera – stabilisce i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni dal 2013 al 2015. Nel complesso, sono previsti interventi in uscita per circa 10-12 miliardi (Irpef, Iva, incentivi per la produttività etc), che sono recuperati attraverso misure fiscali e di revisione della spesa pubblica.

Disegno di legge di stabilità 2013

Il 24 ottobre 2012 si è tenuta l'audizione di Confindustria sul decreto, il cui testo è consultabile all'interno della [Comunità Fisco](#). Rinviando all'audizione per un giudizio complessivo sul decreto, e sulle correzioni auspiccate da Confindustria, si indicano di seguito le principali misure fiscali previste nel testo presentato dal governo, per alcune delle quali è stata già annunciata l'intenzione di apportare modifiche nel corso dell'esame parlamentare, e sulle quali si ritornerà con analisi di maggior dettaglio una volta che sia stato approvato un testo definitivo.

Audizione Confindustria

- *Aliquote IVA (art. 12, commi 1 e 14-16)*

Il DDL limita l'aumento delle aliquote IVA già previsto dal DL n. 95/12, che aveva introdotto un aumento delle aliquote del 10 e 21% di due punti dal 1 luglio al 31 dicembre 2013, e la riduzione delle stesse all'11 e al 22% dal 2014. Il DDL stabilità prevede ora che dal 1 luglio 2013 l'aumento sia di un solo punto (11 e 22%).

Aliquote IVA

Non è stato quindi azzerato l'intero aumento di aliquote previsto per il secondo semestre 2013, ma è stato ridotto di un punto, eliminando così l'andamento altrimenti altalenante dell'aliquota nel 2013 (cfr tabella).

Sempre in materia di IVA, si prevede che le prestazioni per servizi sanitari e scolastici resi da cooperative e loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati siano assoggettati all'aliquota Iva del 10% e non più del 4%.

	1.1.2013 – 30.06.2013	1.7.2013 – 31.12.2013	Dal 2014
Aliquota IVA ridotta			
Legislazione vigente	10%	12%	11%
L. stabilità per 2013	10%	11%	11%
Aliquota IVA normale			
Legislazione vigente	21%	23%	22%
L. stabilità per 2013	21%	22%	22%

- *Irpef (art. 12, commi 2 e 4-10)*

E' prevista dal 2013 la riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 23 a 22% e da 27 a 26% rispettivamente per gli scaglioni di reddito da 0 a 15mila euro, e da 15 a 28mila euro). La riduzione comporta per l'erario una perdita di gettito di competenza annua di quasi 6 miliardi di euro.

Aliquote, detrazioni e deduzioni IRPEF

Inoltre, dal 2012 sono limitate le detrazioni e deduzioni per i soggetti con reddito complessivo Irpef superiore a 15mila euro, attraverso la previsione di una franchigia di 250 euro e di un tetto massimo, per le sole detrazioni, di 3mila euro. Nel complesso, le disposizioni portano a un recupero di gettito di circa 1,1 miliardi di euro annui.

Su tali disposizioni sono previste modifiche in sede parlamentare. La Commissione Finanze ha chiesto di eliminare la retroattività al 2012 delle disposizioni su detrazioni e deduzioni; il governo ha dichiarato la disponibilità a intervenire per correggere le disposizioni sull'Irpef.

- *Detassazione e produttività (art. 12, c. 3)*

La disposizione prevede che per la proroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è prevista una speciale agevolazione, che troverà applicazione nel limite massimo di 1.6 miliardi di euro complessivi. Le modalità di attuazione sono demandate a un DPCM. Se tale decreto non sarà emanato entro il 15 gennaio 2013, e se il governo non promuoverà un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, le risorse saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Salario di produttività

- *Altre misure fiscali*

Incrementi di accisa sui carburanti (art. 12, c.13)

Dal 2013 diventano permanenti gli incrementi di accisa sui carburanti introdotti "temporaneamente" per finanziare gli interventi per il sisma in Emilia (cfr provvedimento dell'Agenzia delle Dogane n. 88789 del 9 agosto 2012). Applicando le nuove aliquote ai consumi di benzina e di gasolio, la disposizione comporta un recupero di gettito di quasi 1 miliardo di euro l'anno.

Accise sui carburanti

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie (art. 12 c. 18-21)

E' introdotto dal 2013 un prelievo dello 0,05% sulle compravendite di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, e sulle operazioni che riguardano derivati, nelle quali almeno una delle due parti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di stato emessi da paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo,

Imposta sulle transazioni finanziarie

che consentono un adeguato scambio di informazioni. La relazione tecnica evidenzia, nella stima del recupero di gettito derivante dalla nuova imposta, che si attende una riduzione dei volumi di transazioni per effetto dell'introduzione della nuova imposta, in virtù di fenomeni di de localizzazione e per la minore convenienza economica di alcune operazioni, e che tale riduzione è stata stimata nella misura del 30% delle compravendite azionarie e dell'80% per i prodotti derivati.

Deducibilità auto (art. 12, c.22)

Dal 2013 è limitata dal 27,5% al 20% la deducibilità delle spese per auto, sia per le imprese che per l'esercizio di arti e professioni. Si ricorda che la soglia era stata già ridotta (dal 40 al 27,5%) prima dell'estate per reperire le risorse necessarie al finanziamento della riforma del lavoro.

Rimborsi d'imposta (art. 8, c.23)

Viene ridotta nuovamente la dotazione finanziaria del Fondo utilizzato per i rimborsi d'imposta, con la conseguenza che potrebbe rallentare l'erogazione. La riduzione, che secondo il governo dovrebbe avere solo effetti contabili, è di 3,2 miliardi di euro per il 2013, 1,2 per il 2014 e 1 miliardo di euro dal 2014.

Banche, holding industriali e assicurazioni (art. 12, c.23-28)

Sono infine posticipate di 5 anni le deduzioni alle banche e alle holding industriali per il maggior valore riconosciuto al riallineamento per l'imposta sostitutiva. Per le assicurazioni, l'acconto sulle riserve tecniche è aumentato da 0,35 a 0,50% per il 2013, e poi ridotto a 0,45% nel 2014.

Deducibilità auto

Rimborsi d'imposta

12. Disegno di legge delega fiscale

La Camera dei Deputati ha concluso l'esame del disegno di legge delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C.5291). Il DDL è ora all'esame del Senato dove, peraltro, si prevedono ulteriori modifiche.

Le modifiche apportate dalla Camera al testo originario riguardano:

- l'abrogazione dell'art. 14, sulla tassazione ambientale;
- l'espressa previsione, tra i meccanismi premiali a favore delle imprese che avviano una "cooperazione rafforzata" con il fisco, di un interpello con tempi di risposta più brevi rispetto all'interpello ordinario (120 gg);
- il superamento del principio di compensazione delle spese di giudizio e l'esclusione del pignoramento dei beni mobili strumentali all'esercizio dell'impresa, nell'ambito della revisione del contenzioso e della riscossione;
- l'inserimento, nell'ambito dei criteri per la semplificazione normativa, della revisione del regime di tassazione dei lavoratori all'estero;
- un maggior dettaglio delle informazioni da fornire pubblicamente sul fenomeno dell'evasione fiscale;
- in materia di raddoppio dei termini dell'accertamento, la previsione che sono comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Ciò significa che anche in assenza di un avviso di accertamento, sono salvi gli ef-

Disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale

fetti dei processi verbali di constatazione notificati prima dell'entrata in vigore dei decreti delegati;

- in materia di abuso del diritto, la limitazione delle garanzie procedurali per il contribuente alla fase del procedimento amministrativo, e non anche nella fase giurisdizionale; la soppressione del criterio di delega secondo cui, in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. La soppressione del criterio di delega tiene conto del parere espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati secondo cui "nel prevedere il pagamento di 'sanzioni', si pone in contrasto con il principio di legalità, dal momento che finirebbe per configurare l'esistenza di un illecito tributario in assenza di un precetto determinato dalla cui violazione far discendere la sanzione stessa e che non potrebbe certo essere sostituito da un principio di portata generale non idoneo ad assicurare la "certezza del diritto"".

13. Responsabilità solidale dell'appaltatore

Con la circolare n. 40/E del 2012, l'Agenzia delle entrate ha fornito – come auspicato da Confindustria - i primi chiarimenti, relativi ad alcuni profili critici della disciplina di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, introdotta dall'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

I chiarimenti riguardano la decorrenza delle nuove misure e le modalità con cui è possibile certificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

Per una panoramica sui chiarimenti forniti si rinvia alla [nostra news, pubblicato lo scorso 8 ottobre](#) sul sito internet di Confindustria.

Circolare Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2012 n. 40

14. Modello di dichiarazione IMU

Con decreto del MEF del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e sono stati disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter del DL n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi nella considerazione che le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU sono rimaste invariate rispetto all'ICI, e della possibilità per i comuni di accedere alla banca dati catastale.

Restano ugualmente valide anche ai fini IMU, inoltre, le cause di esclusione dall'obbligo dichiarativo previste dalla disciplina ICI, ai sensi dell'art. 37, comma 53 del DL n. 223/2006, a seguito dell'attivazione del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni (la cui operatività è stata accertata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007).

La dichiarazione IMU non deve essere presentata qualora gli elementi rilevanti ai fini del tributo dipendano da atti per i quali risultano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del DLgs n. 463/1997, relativo alla disciplina del Modello Unico Informatico (MUI).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012

L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU resta nei casi di modificazioni soggettive e oggettive, rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, relative a:

- immobili che godono di riduzioni d'imposta (es. immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati), salvo che il contribuente non assolve già a particolari adempimenti formali, previsti dal regolamento comunale, per ottenere dal comune il riconoscimento dell'agevolazione fiscale. In tal caso tali adempimenti sostituiscono l'obbligo dichiarativo IMU;
- casi in cui il comune non è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (es. immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione).

La dichiarazione IMU presentata ha effetto anche per gli anni successivi in assenza di modificazioni dei dati rilevanti per il calcolo del tributo.

La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente al singolo, o a più comuni, nel cui territorio sono ubicati gli immobili, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati dei costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, è stato chiarito che i 90 giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012. Il DL 174/2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, attualmente in corso di conversione in Parlamento, prevede la sostituzione di tale scadenza con " ..entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU (avvenuta il 5 novembre scorso)".

Immobili d'impresa del gruppo catastale D senza attribuzione di rendita

Proroga termine

15. Crediti verso PA compensabili con somme iscritte a ruolo

Con decreto del MEF del 19 ottobre scorso, pubblicato nella GU n. 259 del 6 novembre 2012, è stata estesa anche ai crediti (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili) vantati dalle imprese nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali la possibilità di utilizzo in compensazione con i debiti tributari iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973.

Tale possibilità è stata introdotta con l'art. 31, comma 1-bis del DL 31 maggio 20120, n. 78, con riferimento esclusivo ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti delle regioni e degli enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale per contratti di somministrazione, forniture e appalti.

Il decreto richiama le modalità applicative per la compensazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del SSN con i debiti

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 ottobre 2012

iscritti a ruolo, che erano state illustrate nel DM del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e commentato nella Circolare FFW n.19545 del 18 luglio 2012.

La misura è finalizzata a evitare alle imprese di subire una azione esecutiva da parte dell'ente della riscossione anche quando l'omesso versamento dei debiti tributari deriva da un inadempimento dello Stato nel pagamento puntuale dei propri debiti commerciali verso l'impresa.

Si ricorda che possono essere compensati con i crediti vantati verso lo Stato, regioni o enti locali solo i debiti tributari iscritti a ruolo e notificati entro il 30 aprile 2012.

16. Imposta di registro - Cessione in garanzia crediti Gestore dei servizi energetici

L'Agenzia delle entrate illustra il corretto trattamento ai fini dell'imposizione indiretta di un contratto di cessione di crediti, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nello specifico, una società, dopo aver realizzato un campo fotovoltaico e stipulato una convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento della tariffa incentivante, ha ceduto l'impianto ad un'altra impresa, stipulando nel contempo un contratto di locazione finanziaria. A garanzia del pagamento dei canoni, la società che ha costruito l'impianto si è impegnata a cedere i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti, vantati nei confronti del GSE.

Secondo l'Agenzia delle entrate, la circostanza che il contratto di cessione dei crediti sia stipulato per garantire l'adempimento di obbligazioni, esclude che l'operazione possa essere considerata di natura finanziaria.

Ciò comporta l'esclusione della cessione del credito dall'ambito di applicazione dell'IVA (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del DPR n. 633 del 1972), con la conseguente applicabilità – per effetto del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro – di tale ultima imposta.

In particolare, l'imposta di registro sarà applicata con aliquota dello 0,5% (articolo 6 della Tariffa parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 – testo unico dell'imposta di registro (TUR)).

Inoltre, tenuto conto che nella fattispecie in esame l'importo dei crediti ceduti non è determinato al momento della registrazione dell'atto di cessione, per la determinazione dell'imposta dovuta si ritengono applicabili le modalità di tassazione previste dall'articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a prezzo indeterminato.

La base imponibile dell'atto di cessione dei crediti deve quindi essere determinata sulla base del valore dei crediti dichiarato in via presuntiva dalla parte che procede alla registrazione del contratto, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare degli stessi.

17. Processo tributario - Comunicazioni via posta elettronica certificata

Il decreto estende l'uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle

Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012, n. 95

Comunicato stampa e Decreto del 2 ottobre 2012

regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 18 ottobre 2012, consente alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse.

18. Commissione Tributaria Centrale - Definizione delle liti ultradecennali

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 16-decies, del DL 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Mil-leproroghe 2011), che ha modificato la disciplina di definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti, alla data del 26 maggio 2010, innanzi la Commissione Tributaria Centrale, prevista dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40/2010.

Tale disciplina prevede che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data del 26 maggio 2010, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

La circolare non interessa la diversa normativa relativa alla definizione agevolata delle controversie ultradecennali pendenti in *Corte di Cassazione*, per le quali l'Amministrazione finanziaria fosse risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio, disciplinata dallo stesso articolo 3 del DL n. 40/2010 alla lettera b) del comma 2-bis. Tale norma prevede la possibilità di estinguere tali cause ultradecennali dietro il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. La compatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione Europea è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza del 29 marzo 2012, causa C-417/10.

Le modifiche apportate dal DL 216/2011 alla disciplina di definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale interessano:

- il differimento al 31 dicembre 2013 del termine per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale, che l'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), secondo periodo, del DL n. 40/2010 fissava al 31 dicembre 2012;
- l'interpretazione autentica delle predette disposizioni, con riferimento alla quale l'Agenzia integra quanto precisato nella precedente circolare di commento n. 37/E del 2010, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea, del 29 marzo 2012, causa C-500/10, che ha sancito la compatibilità della normativa italiana con i principi comunitari in materia di IVA.

La Corte di giustizia UE ha infatti osservato che *"l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di un giudizio"*, rilevando che l'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 40/2010 *"prevede l'estinzione dei soli procedimenti in materia tributaria la cui durata, a decorrere dalla proposizione del ricorso in primo grado, sia superiore a dieci anni alla data*

Circolare Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2012, n. 39

di entrata in vigore di detta disposizione, e che esso persegue l'obiettivo, ..., di rimediare alla violazione dell'osservanza del termine ragionevole prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)".

Il contribuente può accedere alla definizione delle controversie ultradecennali con la Commissione tributaria Centrale solo nei seguenti casi di soccombenza dall'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio:

- decisione di primo grado totalmente sfavorevole all'Amministrazione finanziaria, confermata in secondo grado;
- decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all'Amministrazione finanziaria, confermata in secondo grado.

Sono escluse dalla definizione automatica le controversie in cui la decisione di secondo grado parzialmente sfavorevole non confermi esattamente la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole.

La conferma in appello della sentenza di primo grado è ravvisabile solo nei casi in cui a essere accolta è la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di prime cure. L'identità di soccombenza deve essere valutata solo in rapporto alla domanda giudiziale (*c.d. petitum*) e non in relazione ai motivi su cui tale domanda si fonda (*c.d. causa petendi*).

L'art. 29, comma 16-decies secondo periodo del DL n. 216/2011, avendo natura interpretativa, è dotato di efficacia retroattiva ed è pertanto applicabile a tutti i rapporti giuridici che al momento della sua entrata in vigore (28 febbraio 2012) non erano ancora esauriti presso la Commissione tributaria centrale. Sono pertanto escluse le controversie per le quali alla data del 26 maggio 2010 risultava già depositato presso la segreteria della CTC il dispositivo della decisione.

19. Sisma del maggio 2012

Il DL n. 174 del 10 ottobre 2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, attualmente in corso di conversione in Parlamento, ha introdotto nuove disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012.

Riservandoci di approfondire le misure dopo l'approvazione del testo definitivo, si segnala che l'articolo 11 del decreto – sulla base del testo risultante per effetto degli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, su cui il governo ha posto la questione di fiducia – prevede, tra l'altro, che:

- per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la scadenza per la dichiarazione al catasto edilizio urbano è posticipata dal 30 novembre al 31 maggio 2013;
- le disposizioni contenute nel DL 74/2012 - art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate), 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private ad uso non abitativo), 10 (Fondo di garanzia per le PMI), 11 (Sostegno alle imprese danneggiate), 11-bis (Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) – si

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174

Fabbricati rurali

Comuni interessati

applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Si segnala inoltre che i comuni di Motteggiana, Ferrara e Mantova sono inseriti nell'allegato 1 del DL n. 74;

- in considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti d'imposta (cfr DM 1 giugno 2012) i sostituti di imposta che, a partire dal maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute e addizionali già operate, o che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, debbono regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, nei limiti di cui all'articolo 2 del DPR n.180/1950, che fissa i limiti al sequestro e al pignoramento delle retribuzioni. Il rinvio a tale disposizione richiede peraltro un chiarimento;
- i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi (cfr DM 1 giugno 2012, DM 24 agosto 2012, art. 8 c.1 del DL n. 74/2012) sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di interessi e sanzioni;
- i titolari di reddito d'impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività effettuata, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del DL n. 74 e successive modifiche, possono richiedere un finanziamento – agevolato e assistito da garanzia dello Stato - per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi di cui al comma 6 dell'articolo 11, nonché per gli importi dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (la possibilità di richiedere il finanziamento è stata peraltro estesa anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente, a determinate condizioni). Si segnala che le agevolazioni complessivamente riconosciute alle imprese nelle zone colpite dal sisma dovrebbero essere notificate dallo Stato alla Commissione Europea e non possono mai superare, nel complesso, l'importo massimo dei danni materiali ed economici subiti dalla singola impresa. Confindustria ha chiesto chiarimenti sul punto all'Amministrazione.

Con riferimento alla possibilità di finanziamento sopra citata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, protocollo n. 2012/152465, è stato pubblicato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento delle imprese per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DL n. 174.

La provvista per la concessione di tali finanziamenti sarà erogata alle banche da Cassa depositi e prestiti (CDP) sulla base di un'apposita convenzione tra ABI e la stessa CDP siglata il 5 novembre 2012. Da valutare, peraltro, la necessità di modificare la convenzione alla luce delle modifiche al decreto in corso di approvazione.

Il modello di comunicazione deve essere utilizzato dai titolari di reddito d'impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del DL 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012.

Sostituti d'imposta

Versamento tributi sospesi

Nuovo finanziamento agevolato

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2012 n. 152465

Comunicato Stampa 30 ottobre 2012

La comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, entro il 30 novembre 2012 (il termine originariamente fissato al 16 novembre 2012, è stato posticipato per venire incontro alle richieste delle imprese).

Ai sensi della suddetta convenzione ABI-CDP, le domande di finanziamento potranno essere presentate alle banche aderenti tra il 19 e il 30 novembre 2012.

Ai fini del finanziamento devono essere presentate, unitamente alla documentazione prevista dal predetto articolo 11, comma 9, del DL n. 174/2012, la copia della comunicazione e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all'Agenzia delle entrate, ad un soggetto autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del DL n. 74/2012, che abbia aderito alla convenzione di cui al citato articolo 11, comma 7, del DL n. 174/2012.

Nel modello devono essere distintamente indicati i dati dei pagamenti sospesi ai sensi dei decreti del MEF 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012 nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DL n. 74/2012, e la previsione mensile degli importi da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

20. Commissione UE – Avvio di un'indagine sulle agevolazioni nelle zone colpite da calamità naturali

Il 17 ottobre la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in merito alle agevolazioni fiscali e previdenziali concesse alle imprese italiane in alcune zone colpite da calamità naturali.

Le agevolazioni che la Commissione ritiene incompatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato riguardano le seguenti calamità naturali:

- sisma del 1990 in Sicilia;
- alluvioni del 1994 nel nord Italia;
- sisma del 1997 in Umbria e Marche;
- sisma del 2002 in Molise e Puglia;
- sisma in Abruzzo del 2009.

In tutti i casi sopra elencati le imprese che hanno usufruito di tali agevolazioni in buona fede e nel rispetto di norme nazionali corrono ora il rischio, in caso di decisione negativa della Commissione Europea, di dover restituire le somme maggiorate degli interessi.

Confindustria ha chiesto all'amministrazione italiana un confronto urgente sul tema, al fine di individuare soluzioni che - nel rispetto della disciplina comunitaria - consentano di limitare gli effetti negativi per le imprese della mancata notifica dei regimi di aiuto da parte del governo italiano, e di governare la situazione di incertezza, di disomogeneità di trattamento e di complessità di gestione che si è attualmente creata.

Indagine della Commissione UE su alcune agevolazioni in zone colpite da calamità

21. UE – Rapporto 2012 sulle recenti riforme fiscali negli Stati membri

La Commissione Europea ha pubblicato il rapporto 2012 sulle riforme fiscali negli stati membri dell'Unione Europea (Taxation Paper n. 34).

Nella prima parte, il rapporto offre un'analisi generale dei dati di gettito e delle recenti riforme fiscali adottate a livello nazionale, sulla scia di quanto fatto nell' analogo rapporto dello scorso anno.

Nella seconda parte del rapporto sono invece esaminati due temi di politica fiscale:

- le conseguenze economiche e le possibili riforme del sistema comunitario dell'IVA, con un'analisi dei benefici economici e in termini di welfare derivanti da una possibile semplificazione del sistema e delle opzioni per ridurre l'evasione e le frodi IVA;
- le sfide da affrontare in un periodo di bassa crescita e di necessario rigore nei conti pubblici, con approfondimenti su politiche di consolidamento e strutture fiscali pro-crescita, sull'ampliamento delle basi imponibili con particolare riferimento agli incentivi per le imprese, sulla necessità di miglioramento della tax governance, sulla tassazione immobiliare e ambientale ed infine su alcuni aspetti redistributivi dell'imposizione.

Con riferimento all'Italia il rapporto conferma tra l'altro che è l'unico paese, tra quelli con una pressione fiscale superiore alla media UE, che nel decennio 2000-2010 non ha ridotto il prelievo; evidenzia l'opportunità di una riduzione del carico fiscale sul lavoro; e stima che, sulla base di un'analisi comparata, l'Italia è tra i paesi per i quali appare necessario un riordino delle "tax expenditures" relative al reddito delle persone fisiche, mentre tale riordino non è altrettanto necessario in relazione al reddito d'impresa.

Commissione UE –
Rapporto 2012 sulle
riforme fiscali negli sta-
ti membri

22. UE - Studio sul trattamento fiscale del debito e del capitale proprio

La Commissione Europea ha pubblicato uno studio sull'effetto economico delle differenze nel trattamento fiscale tra debito e capitale proprio, e sulle possibili soluzioni (Taxation Paper n. 33).

La deducibilità degli interessi passivi nella maggior parte dei sistemi fiscali non è accompagnata da analoghe misure in favore dell'impiego del capitale proprio, e questo comporta distorsioni economiche. Lo studio esamina alcune opzioni di politica fiscale per rimediare a tali distorsioni, la cosiddetta CBIT – Comprehensive Business Income Tax, il modello ACE adottato dall'Italia e le possibili combinazioni tra i due modelli.

Commissione UE –
Studio sul trattamento
fiscale del capitale
proprio e del debito

23. UE – Revisione delle aliquote ridotte IVA

La Commissione europea, facendo seguito alla sua comunicazione COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011 con la quale ha riassunto i principali esiti della consultazione indetta con il Libro Verde sul futuro dell'IVA, ha pubblicato una nuova consultazione sul tema dell'ambito applicativo delle aliquote IVA ridotte.

Consultazione UE sulle
aliquote ridotte IVA

La revisione dell'attuale assetto delle aliquote ridotte dovrà basarsi, secondo la Commissione, sulle seguenti linee guida:

- l'abolizione delle aliquote che rappresentano un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;
- l'abolizione delle aliquote ridotte applicabili a determinate tipologie di beni o di servizi, il cui consumo è invece disincentivato da altre politiche comunitarie;
- la necessità di applicare la stessa aliquota a beni e servizi della stessa specie, per favorire la convergenza di trattamento tra cessioni on-line e cessioni con mezzi tradizionali.

La risposta alla consultazione rappresenterà la base per la predisposizione – nel corso del 2013 – di una proposta di revisione dell'ambito di applicazione delle aliquote da parte della Commissione stessa.

La Commissione sottolinea, inoltre, che è estranea all'oggetto della consultazione ogni proposta che miri ad estendere l'attuale ambito di applicazione delle aliquote ridotte.

Il termine per presentare i contributi alla Commissione europea è fissato al 4 gennaio 2013. Il [documento di consultazione](#) è reperibile sul sito internet della Commissione.

24. UE – Cooperazione rafforzata per l'imposta sulle transazioni finanziarie

Il 27 ottobre la Commissione europea ha proposto al Consiglio di autorizzare la cooperazione rafforzata tra i 10 paesi – tra cui l'Italia – che hanno comunicato la volontà di adottare un'imposta comunitaria sulle transazioni finanziarie.

Si ricorda che, in mancanza dell'unanimità tra gli stati UE su un determinato progetto, la procedura di "cooperazione rafforzata" consente – a determinate condizioni – di stabilire vincoli di cooperazione più approfonditi tra alcuni Stati membri per la realizzazione del progetto, lasciando agli altri Stati la possibilità di aderire successivamente. L'iniziativa di instaurare una cooperazione rafforzata spetta alla Commissione europea, previa richiesta da parte degli Stati membri interessati. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo, sulla quale il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo.

Nel caso in esame, secondo la Commissione sono soddisfatti tutti i requisiti normativi necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata. Spetta ora al Parlamento e al Consiglio dell'Unione pronunciarsi sulla proposta. La Commissione ha inoltre anticipato che entro la fine dell'anno intende presentare una proposta di merito relativa all'imposta armonizzata, che potrà essere discussa e adottata dagli stati partecipanti. Tale proposta non si dovrebbe discostare significativamente dalla proposta originale presentata dalla Commissione a settembre 2011 (si rinvia in proposito alla [circolare mensile FFW n. 19469](#) e al resoconto della [riunione del Gruppo Fisco Internazionale di Confindustria del 18 aprile 2011](#) nel corso della quale il tema è stato approfondito con la partecipazione della Commissione Europea).

Financial Transaction Tax - Proposta di cooperazione rafforzata

25. UE - Rapporto ZEW sulle aliquote effettive di imposizione

La Commissione Europea ha pubblicato il rapporto intermedio, predisposto dal centro di ricerche ZEW, sul livello di imposizione effettiva degli investimenti negli Stati membri dell'Unione Europea nel periodo compreso tra il 1998 e il 2011. Il rapporto si basa su un modello di calcolo dell'aliquota media effettiva (EATR) gravante sia sulle imprese, sia sui loro soci.

Il rapporto considera anche l'andamento del livello di imposizione di alcuni Paesi extracomunitari come Croazia, Turchia, Norvegia, Svizzera, Canada, Giappone e Stati Uniti nel periodo compreso tra il 2005 e il 2011. Il rapporto è disponibile [sul sito internet della Commissione europea](#).

Studio UE sulle aliquote effettive di imposizione

26. OCSE – Revenue Statistics 2012

L'OCSE ha pubblicato il suo ultimo [rapporto annuale sulle entrate tributarie](#) dei Paesi ad essa aderenti. Nel 2011, il peso delle entrate tributarie in rapporto al PIL è mediamente aumentato, passando al 34%, rispetto al 33,8% dell'anno 2010.

In Italia, il peso delle entrate tributarie in rapporto al PIL, dopo aver toccato nel 2007 il picco del 43,2%, nel 2011 è lievemente calato, raggiungendo il 42,9%. L'Italia è tuttavia uno dei Paesi OCSE con il maggior peso delle entrate fiscali (circa il 9% in più rispetto alla media OCSE).

OCSE – Revenue Statistics 2012

27. OCSE – Risposte alle consultazioni in materia di transfer pricing

Il 29 ottobre l'OCSE ha ripubblicato l'insieme aggiornato delle risposte ricevute alle consultazioni aperte sui tre "discussion drafts" in materia di prezzi di trasferimento, relativi rispettivamente a:

- revisione del Capitolo VI delle Linee Guida OCSE sugli aspetti di transfer pricing relativi ai beni immateriali;
- riflessione sui "safe harbours", come parte integrante del progetto di miglioramento degli aspetti amministrati-vi del transfer pricing;
- specifici "timing issues" relativi al transfer pricing, in relazione agli approcci diversi (ex ante/ex post) utilizzati dai vari paesi nell'applicazione del principio arm's length.

Rinviamo a quanto già detto nelle nostre circolari mensili di [giugno 2012](#) e di [settembre 2012](#) con riferimento ai "discussion drafts", si segnala che l'ultima pubblicazione comprende anche le osservazioni pervenute da BusinessEurope, l'associazione che rappresenta le organizzazioni imprenditoriali dei paesi UE, tutte consultabili sul [sito dell'OCSE](#).

OCSE – Consultazioni sul transfer pricing



28. OCSE – Consultazioni sul Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni

L'OCSE ha pubblicato tre "discussion drafts" sull'interpretazione e applicazione di alcune disposizioni del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, è stata pubblicata:

- una [nuova bozza di documento](#) sugli aspetti relativi alla interpretazione e applicazione dell'articolo 5 del Modello relativo alla stabile organizzazione. La nuova versione, che tiene conto dei commenti sinora ricevuti, è disponibile sul sito dell'OCSE, che ha invitato gli interessati a presentare osservazioni e commenti entro il 31 gennaio 2013. Intenzione dell'OCSE è di includere le proposte di modifica nel prossimo aggiornamento del Modello OCSE di Convenzione, previsto per il 2014;
- una [nuova bozza di documento](#) sulla definizione di "beneficiario effettivo" di cui agli articoli 10, 11 e 12 del Modello di Convenzione, sulla base delle osservazioni ricevute al primo documento sul tema elaborato dall'OCSE ad aprile dello scorso anno. La consultazione sul documento è aperta sino al 15 dicembre 2012;
- una [nuova bozza di documento](#) sugli aspetti delle convenzioni contro le doppie imposizioni in materia fiscale relativi ai permessi/crediti di emissione, che esamina alcuni problemi di applicazione delle disposizioni del Modello OCSE al commercio internazionale di permessi di emissione.

Stabile organizzazione

Beneficiario effettivo

Tutti i documenti sono disponibili sul sito dell'OCSE.

ATTIVITA' DELL'AREA – Ottobre 2012

29. Riunione del Comitato Tecnico Fisco di Confindustria

Il 24 ottobre si è tenuta la prima riunione del Comitato Tecnico Fisco, presieduto da Andrea Bolla. Il Comitato è l'organo consultivo, previsto dallo Statuto di Confindustria, al quale compete la definizione di proposte e di indirizzi di attività in materia fiscale da sottoporre agli organi confederali.

Nel corso della riunione sono stati presentati i diversi livelli dell'azione di Confindustria in materia fiscale: dalla definizione delle linee guida per una politica fiscale per le imprese, all'analisi dei provvedimenti e delle novità legislative in materia, alle attività di gestione quotidiana ed amministrativa sui temi fiscali. Sono state inoltre presentate le attività svolte dai gruppi di lavoro Fisco e Fisco Internazionale.

I componenti del Comitato hanno segnalato i temi ritenuti prioritari per la definizione della politica di Confindustria sui temi del fisco. Una sintesi della discussione sarà pubblicata nel sito della Comunità Fisco.

30. Seminari e incontri con l'amministrazione finanziaria

L'Area ha affiancato le associazioni di categoria nelle riunioni con l'Agenzia delle Entrate e la SOSE, la società che elabora gli studi di settore, sui nuovi prototipi di studi di settore per i settori VG83U (impianti sportivi), VG77U (noleggio imbarcazioni da diporto) e VG88U (scuole nautiche), in lavorazione per il periodo di imposta 2012. Per lo studio di settore VG83U con riferimento alle società sportive dilettantistiche, è stata organizzata una riunione apposita presso la Direzione Accertamento studi di settore dell'Agenzia delle Entrate, per segnalare alcune criticità emerse.

L'Area ha inoltre partecipato ai seminari organizzati dalle associazioni sul territorio:

- seminario a Treviso il 22 ottobre sulle modalità di certificazione e compensazione dei crediti vantanti verso al PA con i debiti iscritti a ruolo. Sono state illustrate le modalità che consentono alle imprese di compensare i crediti commerciali vantati verso le regioni, enti locali ed enti del SSN, non pagati dalle stesse PA, con i debiti tributari, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 31, comma 1 bis del DL n. 78/2010. Sono state inoltre descritte le modalità per accedere alla compensazione dei crediti certificati con debiti iscritti a ruolo notificati entro il 30 aprile 2012, contenute nel Decreto del MEF del 25 giugno scorso e sue recenti modificazioni;
- seminario ad Alessandria l'11 ottobre sul tema della fatturazione elettronica e delle novità normative introdotte dalla direttiva 2010/45/UE, da recepire entro il 31 dicembre 2012.